



43650/15

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani - Presidente -

Stefano Palla

Antonio Settembre

Paolo Micheli - Relatore -

Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Sent. n. sez. 1495

PU - 18/05/2015

R.G. N. 39286/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorso proposto nell'interesse di

avverso la sentenza emessa il 16/12/2013 dalla Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Trani, in data 05/06/2008, nei confronti di l'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione a condotte poste in essere nella gestione della s.a.s.

”, dichiarata fallita il 20/06/2001.

I fatti si assumevano commessi dal Polo nella veste di presidente del consiglio di amministrazione di altra società (la Scuola dell'Infanzia s.r.l., subentrata nella gestione dell'istituto), a fronte di uno stato di decozione della Pablino emerso già nel 2000: all'epoca, la suddetta aveva cercato di trasferire la struttura alle proprie insegnanti, proponendo loro una compensazione con i crediti che spettavano loro per le prestazioni lavorative effettuate e non pagate, e ad almeno alcuni di quegli incontri aveva partecipato lo stesso come dichiarato da più soggetti.

La circostanza veniva considerata significativa per provare la consapevolezza, in capo all'imputato, dello stato di decozione in cui versava la società fallita, e pertanto della valenza distrattiva delle avvenute cessioni di beni di pertinenza aziendale (beni strumentali per un valore di oltre 120.000,00 euro, nonché due furgoni). I giudici di appello sottolineavano la rilevanza della deposizione della test. la quale aveva dichiarato fra l'altro che tutto l'arredo scolastico era stato riutilizzato dalla società subentrante, mentre non potevano assumere valenza dirimente in senso favorevole al ... i contributi di altri testimoni; ciò in quanto:

- il dirigente scolastico aveva reso informazioni lacunose sulla consistenza delle attrezzature prima e dopo l'ingresso del nella gestione della scuola;
- i locatori (tali ) erano stati smentiti da altro teste ), al quale il aveva riferito di avere appena ricevuto le chiavi della scuola dalla precedente inquilina (la suddetta ), così risultando non vero l'assunto difensivo secondo cui l'imputato aveva avuto con la donna contatti limitati ad un mandato a vendere automezzi;
- lo stesso doveva considerarsi non completamente affidabile, perché a sua volta interessato nella gestione della scuola;
- l'inseriente aveva riferito sullo stato delle dotazioni dell'Istituto senza saper collocare con esattezza il periodo in cui ella aveva iniziato ad avere rapporti con la
- l'Avv. era stato colui che, rappresentando le anzidette insegnanti nel tentativo di rilevare la struttura, aveva consentito che il partecipasse ad alcuni degli incontri.

Anche le vicende della cessione degli automezzi, che avevano visto come iniziale formale acquirente un soggetto diverso dal (tale che dalle risultanze istruttorie era emersa una donna analfabeta) presentavano evidenti anomalie, tanto da portare alla conclusione che i trasferimenti *de quibus* fossero simulati, onde evitare che l'imputato apparisse quale primo compratore:



conclusione non contraddetta, sul piano logico, dalle prospettive di una eventuale azione revocatoria, giacché «la ristrettezza del termine annuale per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 67 cpv. legge fall. metteva gli acquirenti (e, quindi, il [redacted] al riparo da ogni conseguenza».

2. Propone ricorso il difensore del [redacted] deducendo contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova.

Secondo la ricostruzione difensiva, il contenuto delle dichiarazioni dei soggetti escussi nelle forme di cui agli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen. sarebbe incontestabilmente diverso da quello ritenuto dai giudici di merito: a tal fine, vengono allegati all'atto di impugnazione le copie dei relativi verbali, esaminando il narrato di ciascuno.

Fra l'altro, dalla deposizione del [redacted] non emergeva affatto che il [redacted] il quale ebbe contatti con le insegnanti per appena mezz'ora, fosse stato reso edotto della situazione debitoria sottesa a quelle trattative, mentre il [redacted] aveva riferito di essersi sentito dire dal [redacted] che questi aveva avuto le chiavi della struttura, ma non dalla [redacted] (con cui l'imputato, pertanto, non aveva intessuto rapporti di sorta), bensì dai Lacarenza, proprietari dell'immobile. Inoltre, al di là di quanto dichiarato, il dirigente scolastico Dott. [redacted] aveva comunque sottoscritto un'autorizzazione alla subentrante scuola [redacted] che, esattamente collocata nel tempo, dimostrava come la nuova attività fosse stata intrapresa in ambienti privi di adeguate dotazioni strumentali.

Quanto alla [redacted] il cui narrato non collima con gli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare (anche tenendo conto dei verbali sottoscritti dagli stessi insegnanti), la teste non avrebbe chiarito le sue mansioni, né a che titolo fosse rimasta a collaborare con la nuova scuola e perché soltanto lei sarebbe transitata dal vecchio organico dell'istituto a quello della [redacted]

La difesa fa quindi presente che il trasferimento di proprietà dei due automezzi indicati nel capo d'imputazione, già appartenenti alla società fallita, intervenne in data 11/10/2001, successiva alla dichiarazione di fallimento: ne consegue che nel caso concreto sarebbe ravvisabile, al più, il diverso e meno grave reato di ricettazione fallimentare, sanzionato dall'art. 232 legge fall. (già da considerare prescritto al momento della decisione di secondo grado). In ordine alla presunta distrazione di altri beni strumentali, il valore degli stessi non era pari a 120.000,00 euro, come contestato in rubrica, ma a circa 30.000,00.

3. In una memoria depositata il 29/04/2015, il difensore del [redacted] insiste per il già dedotto travisamento della prova e per la tesi subordinata della ricettazione fallimentare: sostiene, in particolare, che non potrebbe comunque intendersi



animato da dolo un soggetto che, consapevole della pregressa decozione di una società, decida di intestare ad una propria società beni che derivano dal fallimento della prima, e ciò faccia in data successiva alla sentenza che lo abbia dichiarato.

Evidenziato quindi che il ricorso deve certamente intendersi ammissibile. In ragione dei profili di doglianza sollevati, la difesa sottolinea che i reati contestati ai - sia pure nella qualificazione ritenuta dai giudici di merito - si sarebbero estinti per prescrizione appena quattro giorni dopo la sentenza di secondo grado.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, contrariamente a quanto rileva la difesa, deve qualificarsi inammissibile.

Innanzitutto, è evidente che gli argomenti utilizzati al fine di segnalare il presunto travisamento della prova in cui sarebbero incorsi il Gup del Tribunale di Trani e la Corte di appello di Bari tendono in realtà a sottoporre ai giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado.

Sino alla novella introdotta con la legge n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi preziosa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (v., *ex plurimis*, Cass., Sez. IV, n. 4842 del 02/12/2003, Ella).

I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 cod. proc. pen. con la ricordata novella: in linea di principio, questa Corte potrebbe infatti ravvisare un vizio



rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico (realizzando così il presupposto del "ragionevole dubbio" ostativo ad una pronuncia di condanna).

Si è peraltro più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma «gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e [...], pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Cass., Sez. V, n. 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", si è precisato che esso non ha comunque inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di motivazione della sentenza e non può, quindi, «essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello» (Cass., Sez. V, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579).

Nella fattispecie oggi in esame, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 cod. proc. pen.; né può assumere significato la ricordata prospettazione di un travisamento dei risultati di alcune delle prove acquisite, essendosi recentemente ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Cass., Sez. VI, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv 258774).

Le censure prospettate nell'interesse del \_\_\_\_\_ invece, non possono sortire l'effetto indicato: la Corte di appello, in termini logici, ha precisato sotto quali aspetti il contributo di più testimoni appare parzialmente o totalmente



Inattendibile, ovvero non significativo ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, rimanendo comunque indiscusso - sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie - il ruolo assunto dall'imputato all'atto delle condotte distrattive descritte in rubrica.

In vero, che il poté aver partecipato ad un solo incontro con le insegnanti o dipendenti in genere della , indipendentemente dalla durata dello stesso, rimane circostanza irrilevante, atteso che la ragione delle discussioni, in occasione di quelle trattative, derivava proprio dalle perplessità delle potenziali acquirenti, a causa della situazione finanziaria in cui versava l'attività. Tema, dunque, che giocoforza costituisce il nodo dell'incontro in questione, anche dovendosi considerare - come opportunamente sottolineato già nella sentenza di primo grado - la professione di avvocato esercitata dal il quale non poteva certamente «invocare ingenuità nel valutare una situazione debitoria come quella che la aveva pure rappresentato alle insegnanti che lavoravano alle sue dipendenze».

I giudici di appello scrivono, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che «la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, e [...] l'elemento psicologico dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, né che il medesimo abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori». Elementi che la Corte territoriale correttamente sottolinea al fine di evidenziare l'elemento soggettivo che ebbe ad animare la condotta dell'imputato: si è infatti più volte affermato che «è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa» (Cass., Sez. V, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv 250409).

Risulta incontrovertibile, nella fattispecie concreta, che la " " iniziò a gestire l'istituto scolastico avendo acquistato soltanto pochi beni utili all'esercizio dell'attività (come, ancora una volta, chiarito dal Gup a pag. 8 della motivazione della sentenza di primo grado), a fronte delle dichiarazioni della teste secondo cui la nuova scuola riutilizzò tutti gli arredi della precedente, evidentemente ceduti senza corrispettivi di sorta.

Il ricorrente, a riguardo, contesta l'attendibilità della senza fornire elementi di concretezza: da un lato, rappresenta che la teste non avrebbe



chiarito se fosse stata o meno una docente o se avesse invece ricoperto mansioni differenti (profilo del tutto insignificante), dall'altro che in un verbale sottoscritto da cinque insegnanti era stata indicata la mera possibilità che parte dei beni già in dotazione alla " " fossero presenti tra gli arredi della " " (il che non si pone affatto in contrasto con quanto dichiarato dalla ).

Anche in ordine al valore dei beni strumentali, nuovamente contestato dal ricorrente, la Corte di appello chiarisce che le deduzioni difensive circa il valore dei beni indicati nel capo d'imputazione «non sono perspicue, perché confondono i beni strumentali distratti con le opere aggiuntive e le innovazioni dei locali, rispetto alle quali il contratto di locazione riconosceva al proprietario un diritto di ritenzione» (v. pag. 4). Ne deriva che, *in parte qua*, le censure mosse nell'interesse dell'imputato riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'invalidità dell'impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).

Del tutto inconsistente appare infine il rilievo circa la configurabilità nel caso di specie del diverso reato di ricettazione fallimentare: l'11/10/2001, data posteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, è infatti il giorno in cui i due veicoli indicati nel capo d'imputazione vennero formalmente intestati ai destinatari finali (uno alla "Scuola dell'infanzia " di tale ), ma già prima del fallimento vi erano state cessioni intermedie, anche a soggetti - come la ricordata signora analfabeto - da ritenere meri prestanome. Cessioni, pertanto, logicamente intese come fittizie dai giudici di merito e delle quali il Polo era stato artefice *ab initio*.

A tacere d'altro, basti considerare quanto evidenziato dal Gup a proposito delle dichiarazioni di :he «risultava aver formalmente acquistato il veicolo [...] dal , sostenendo però «che aveva avuto contatti per tale acquisto solo con l'Av | quale aveva nella sua disponibilità il mezzo» (v. pag. 5 della sentenza di primo grado).

2. Non è pertanto possibile ritenere maturata la prescrizione del reato addebitato al ricorrente.



La causa estintiva, in vero, risulta essersi apparentemente perfezionata il 20/12/2013, dopo la pronuncia di secondo grado (tenendo conto della data in cui intervenne la dichiarazione di fallimento e della necessità di applicare alla fattispecie concreta i più favorevoli termini di cui agli artt. 157 e segg. cod. pen., nella formulazione posteriore all'entrata in vigore della legge n. 251/2005); ma, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18/05/2015.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli

Il Presidente

Piero Savani

